



# Comune di TO RINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Tel. 0873.913121 Fax 0873.913175

Ufficio del Sindaco

Ordinanza N° 26 del 29/03/2024

**OGGETTO: ROTTURA RILEVATA IN VIA SAN FILIPPO NERI IN PROSSIMITA' di "PIAZZETTA TRATTATI DI ROMA" di TORNO di SANGRO.**

Ordinanza di chiusura Parziale di slargo in Via San Filippo Neri (ex Vico VII di Corso Lauretano), al traffico pedonale.

\*\*\*\*\*

## IL SINDACO

▪ **DATO ATTO** che in data 29.03.2024, a seguito di sopralluogo congiunto effettuato sul territorio comunale con il personale dell'Ufficio Tecnico di Torino di Sangro, il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile "Donato Iezzi" di Torino di Sangro e la SASI s.p.a., si recava in via San Filippo Neri, in prossimità di "Piazzetta Trattati Di Roma", riscontrando una fenditura a margine del piccolo slargo esistente;

**RITENUTO** che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse si rende necessario in corrispondenza del piccolo slargo di via San Filippo Neri chiudere parzialmente il piccolo slargo per impedire il passaggio pedonale anche nelle immediate vicinanze della rottura rilevata, al fine di poter eseguire le operazioni di monitoraggio dell'evento ed in attesa di eseguire i necessari lavori di messa in sicurezza dello slargo;

**VALUTATO**, altresì, ogni opportuno elemento e per le ragioni giuridiche e di interesse pubblico sopra indicate;

**VISTO** il nuovo Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 92, n° 495;

**VISTO** il D.Lgs, 18 agosto 2000, n.267;

## ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa con DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA la chiusura Parziale con divieto di transito ai pedoni, in via San Filippo Neri, in prossimità di "Piazzetta Trattati Di Roma" a scopo precauzionale, a margine del piccolo slargo esistente;

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della esatta collocazione della segnaletica.

Il personale della Polizia Locale e della locale Stazione Carabinieri sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

## AVVERTE

Per le trasgressioni trovasi applicazioni le sanzioni previste dal Codice della Strada.

## DISPONE

- Sono esentati dalla presente Ordinanza i veicoli delle forze di polizia e di soccorso, i mezzi delle ditte esercenti pubblici servizi;


## RENDE NOTO

- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992

Dispone infine che copia della presente ordinanza sia affissa a cura del Messo comunale all'Albo Pretorio e trasmessa, per quanto di competenza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Torino di Sangro
- alla locale Stazione dei Carabinieri di Torino di Sangro
- al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile "Donato Iezzi"
- all'Ufficio Tecnico Comunale

Dalla residenza comunale, li 29.03.2024.



**IL SINDACO**

**Nino di Fonso**

*Nino di Fonso*